

Titolo XI CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI/SEZIONI E ASSEGNAZIONE DOCENTI

Capo 1. Formazione Classi/Sezioni

Art. 1

In prima istanza la formazione delle classi terrà conto delle opzioni esercitate dalle famiglie 24/- 27/30 ore o tempo pieno, alla Scuola Primaria; 30 ore per tutti alla Scuola Secondaria- fatti salvi i limiti numerici minimi previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 2

In seconda istanza, fatte salve le opzioni esercitate dalle famiglie di cui all'art. 1, le classi saranno formate tenendo conto dei criteri -formulati dal Collegio dei Docenti¹- della omogeneità in parallelo e della eterogeneità interna. Nella fattispecie i singoli gruppi classe prevederanno, per quanto possibile: in parallelo:

- Equa distribuzione orizzontale dei gruppi di livello
- Equa distribuzione orizzontale di alunni stranieri, evitando classi con concentrazioni eccessive
- Equa distribuzione orizzontale di alunni diversamente abili

al loro interno:

- Equa ripartizione tra componente femminile e componente maschile
- Equità numerica complessiva
- La non presenza di fratelli nella stessa classe/sezione

Art. 3

Alla formazione delle classi provvede, ad avvio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti; in caso di presenza di alunni stranieri si procede:

- ai sensi dell'art. 115, comma 4, del T.U. 1997;
- ai sensi dell'art. 45, del D.P.R. 394 del 31/08/99;
- ai sensi della C. M. n° 24 del 1 marzo 2006 (*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*);
- e sulla base di quanto indicato dal Protocollo di Accoglienza approvato dal Collegio dei docenti dell'Istituto;

in caso di presenza di alunni con certificazione di handicap, si procederà sulla scorta di quanto indicato dal successivo art. 4.

Art. 4

Il D.M. n. 141/99, relativo a tutti gli ordini di scuola, stabilisce che la classe di accoglienza di un alunno con handicap certificato, preveda un numero massimo di alunni oscillante tra 20 e 25, da determinarsi, caso per caso, tenendo conto della gravità dell'handicap, delle situazioni soggettive dell'alunno, nonché delle condizioni organizzative e delle risorse professionali esistenti in ciascuna scuola. La necessità della riduzione numerica a 20 alunni deve essere esplicitata e motivata, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno ed il progetto articolato d'integrazione deve definire espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, nonché da altro personale della scuola stessa. Ogni classe può accogliere, normalmente, un solo alunno disabile e comunque non più di due, se non-gravi, e solo in casi residuali.

Art. 5

Possono essere prese in considerazione richieste precise da parte dei genitori, purché compatibili con i criteri generali di cui all'art. 2 (ad esempio, richiesta di associare allo stesso gruppo classe bambini/ragazzi

¹ Il Collegio formula proposte al dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto.

abituati a studiare assieme; richiesta per l'inserimento nella stessa sezione frequentata da fratelli, per utilizzare magari libri di testo già posseduti).

Art. 6

In situazioni eccezionali, è lasciata facoltà al dirigente scolastico, ai suoi collaboratori ed alla apposita commissione, di derogare, per gravi e documentati motivi, ai criteri precedentemente indicati.

Art. 7

- a. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente (direttore dell'Ufficio Scolastico Territoriale).
- b. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal Dirigente Scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.

Art. 8

I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui all'art. 5, comma 2, non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno.

Art. 9

La formazione di classi di cui all'art. 7, comma 2, è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente (Direttore dell'USP) entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

Capo 2. Assegnazione dei Docenti alle Classi

Art. 1

Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'Offerta Formativa e dei criteri generali definiti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali.

Art. 2

Come sancito dal Contratto Integrativo di Istituto, stipulato tra il Dirigente scolastico, la RSU regolarmente insediata e le organizzazioni sindacali presenti all'atto della sottoscrizione, eventuali movimenti del personale docente si verificano sui posti, che si rendono vacanti all'inizio di ogni anno scolastico (a seguito di pensionamento o trasferimento del personale titolare; a seguito istituzione di nuove classi). In caso di concorrenza tra più docenti, si procederà all'assegnazione sulla base dei seguenti criteri:

- richiesta dell'insegnante
- titoli e competenze documentabili
- esperienza pregressa
- graduatoria di istituto

Art. 3

I docenti di sostegno vengono assegnati all'Istituto rispettivamente dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR), sulla base delle certificazioni rilasciate dall'ASL competente; non è prevista invece nessuna assegnazione aggiuntiva di collaboratori scolastici da parte dell'USR.

Con specifico riferimento agli insegnanti di sostegno il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione (trasmesso con Circolare del 19 febbraio 2008) in applicazione a quanto stabilito dai commi 413 e 414 della Legge 244 del 24 Dicembre 2007 (Finanziaria 2008) stabiliva un rapporto medio ottimale di 1 insegnante di

sostegno ogni 2 alunni diversamente abili. Tale rapporto non è poi stato mantenuto negli anni successivi penalizzando gli studenti diversamente abili.

Art. 4

La dotazione complessiva dei docenti di sostegno all'Istituto avviene sulla base dell'art.41 del D.M. n. 331/98, che richiede all'USR di considerare il "progetto educativo individuale" ("bisogni, strategie in rapporto alle risorse complessive della scuola, con previsione programmata della riduzione motivata dell'impiego dell'insegnante di sostegno"), unitamente alla Diagnosi Funzionale ("evitando l'assegnazione automatica, di anno in anno, della medesima entità di sostegno"), tenendo conto "dell'organizzazione didattica di ciascuna scuola", "della necessità di interventi precoci" e "della priorità da attribuire ai progetti caratterizzati dall'interazione scuola-lavoro".

Capo 3. Tabelle criteri di precedenza nelle iscrizioni

- Scuola dell'Infanzia
- Tempo pieno scuola primaria

Reperibili nel sito della scuola sotto: Modelli per genitori- Moduli iscrizione- Informative da scaricare